

Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023

Art. 1

(Copertura del disavanzo sanitario)

1. Alla copertura del disavanzo sanitario risultante dal modello conto economico CENSIS al quarto trimestre 2023, si provvede per l'importo di euro 68.593.330,00, per l'anno 2024, mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nell'ambito dell'apposita voce di spesa iscritta nel Programma 04 "Servizio sanitario regionale – ripiano disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi" della Missione 13 "Tutela della Salute", Titolo 2 "Spese in conto capitale". A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024, è iscritto nella Missione 13, Programma 4, Titolo 2 il capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi alle aziende sanitarie locali", per competenza e cassa, per la somma di euro 68.593.330,00.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, ed al fine di garantire la copertura delle spese in precedenza finanziate mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF:
 - a) nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni:
 - 1) in diminuzione parte entrata: Tipologia 101, Categorie 17 e 20, Titolo 1, per euro 68.593.330,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Categorie 02 e 05, Titolo 1, per euro 68.593.330,00;
 - 3) applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato quale reiscrizione delle economie vincolate risultanti nell'allegato a/2 - gruppo 827 - del Rendiconto dell'esercizio 2022 per l'importo complessivo di euro 13.997.124,75 a copertura delle spese iscritte nella Missione 13 "Tutela della Salute" finanziate con fondi propri del bilancio regionale;
 - 4) iscrizione delle maggiori entrate relative alle eccedenze di gettito dell'anno 2023, relative ad IRAP Pubblica per euro 13.456.725,72 e all'Addizionale IRPEF, per euro 22.187.303,95, incassate dalla Regione nell'esercizio 2024. A tal fine, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2024 è iscritta la somma complessiva di euro 35.644.029,67 per competenza e cassa, nel Titolo 1, Tipologia 101, in un capitolo di nuova istituzione denominato "Eccedenze di gettito IRAP ed Addizionale IRPEF – art. 77 quater D.L. 112/2008";
 - b) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono apportate le seguenti variazioni:
 - 1) sono ridotti per l'esercizio 2024 gli stanziamenti in termini di competenza e cassa per un importo complessivo di euro 18.952.175,58 di seguito indicati:
 - 1.1 Missione 01, Programma 07, Titolo 1, per euro 4.000.000,00;

- 1.2 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 1.743.323,75;
 - 1.3 Missione 15, Programma 02, Titolo 1, per euro 2.000.000,00;
 - 1.4 Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.208.851,83;
 - 2) sono ridotti per l'esercizio 2025 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 17.822.014,83 di seguito indicati:
 - 2.1 Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 4.290.780,40;
 - 2.2 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 4.026.904,90;
 - 2.3 Missione 15, Programma 02, Titolo 1, per euro 2.000.000,00;
 - 2.4 Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 7.504.329,53;
 - 3) sono ridotti per l'esercizio 2026 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 17.822.014,83 di seguito indicati:
 - 3.1 Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 4.290.780,40;
 - 3.2 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 3.789.863,48;
 - 3.3 Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 9.500.000,00;
 - 3.4 Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 241.370,95;
 - 4) è iscritto per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 6 "Servizio Sanitario Nazionale – Restituzione maggiori gettiti SSN", Titolo 1 apposito accantonamento di euro 17.822.014,83, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 77-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).
3. A seguito delle variazioni introdotte dal comma 2 del presente articolo, gli stanziamenti previsti dall'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili) della Missione 15, Programma 02, Titolo 1 sono rideterminati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 2

(Piani di razionalizzazione della spesa delle ASL)

1. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono tenute alla predisposizione di piani di razionalizzazione delle risorse disponibili al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti da trasmettere al Dipartimento Salute della Regione Abruzzo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. I piani di razionalizzazione devono includere:
 - a) analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
 - b) proposte di miglioramento nell'allocazione delle risorse, includendo strategie di ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti;
 - c) misure per incrementare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e socio-sanitari.
3. In caso di non conformità del piano agli indirizzi di cui al comma 2, la ASL deve apportare le modifiche richieste dal Dipartimento Salute e ripresentare il piano entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria condotta dal medesimo Dipartimento.
4. Nel medesimo termine di cui al comma 1 le ASL provvedono alla trasmissione dei piani alle Commissioni I e V del Consiglio regionale che, previa illustrazione dei contenuti e della sostenibilità degli stessi da parte del Dipartimento Salute della Regione, esprimono parere obbligatorio e vincolante sui piani medesimi, entro i quindici giorni

successivi, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 3/2 del 23.5.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/PF/fb/lc